

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2026

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – PRESIDENTE

ART. 2 – Il Presidente del Consiglio Comunale

ART. 3 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio

CAPO II – GRUPPI CONSILIARI

ART. 4 – Composizione dei Gruppi Consiliari

ART. 5 – Gruppi di Lavoro

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 6 – Convocazione del Consiglio Comunale

ART. 7 – Ordine del giorno

ART. 8 – Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

CAPO II– ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 9 – Organizzazione materiale delle sedute

ART.10 – Svolgimento delle sedute da remoto o in modalità mista

ART.11 – Accertamento del numero legale e problematiche di natura tecnica

ART.12 – Interventi e votazioni

ART.13 – Protezione dati personali

ART.14 – Sala Consiliare

ART.15 – Esposizione bandiere

ART.16 – Seduta aperta del Consiglio Comunale

ART.17 – Pubblicità delle sedute

ART.18 – Processo verbale

ART.19 – Registrazione sedute

ART.20 – Ordine durante le sedute

ART.21 – Disordini in aula

ART.22 – Comportamento del pubblico

CAPO III – CONSIGLIERI COMUNALI

ART.23 – Funzionamento dei Consiglieri Comunali

ART.24 – Diritto di iniziativa su atti deliberativi e diritto di accesso

ART.25 – Comportamento dei Consiglieri in aula

CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

ART.26 – Apertura dei lavori consiliari

ART.27 – Ordine dei lavori: comunicazioni del Presidente

ART.28 – Ordine dei lavori: Comunicazioni del Sindaco

ART.29 – Ordine dei lavori: Trattazione degli argomenti

ART.30 – Norme generali

ART.31 – Questione pregiudiziale e sospensiva
ART.32 – Fatto personale
ART.33 – Mozione d’Ordine
ART.34 – Ordine del giorno
ART.35 – Interrogazioni
ART.36 – Presentazione e svolgimento delle interrogazioni
ART.37 – Mozioni
ART.38 – Presentazioni e svolgimento delle mozioni
ART.39 – Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle mozioni
ART.40 – Trattazione interrogazioni, mozioni in apposita seduta
ART.41 – Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno

CAPO V – VOTAZIONI

ART.42 – I Consiglieri scrutatori
ART.43 – Modalità generali di votazione
ART.44 – Votazione palese
ART.45 – Votazione segreta
ART.46 – Esito delle votazioni
ART.47 – Immediata eseguibilità
ART.48 – Interpretazione autentica delle norme
ART.49 – Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (DISCIPLINA DELL' ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Sindaco Presidente del Consiglio Comunale sulla base dei principi generali.
3. Il Segretario Comunale assiste alle sedute del Consiglio esercitando le funzioni previste dalla legge secondo quanto previsto all'art. 97 comma 2 del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Presidente

Art. 2 – (IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco il quale esercita le funzioni di Presidente conformemente a quanto disposto dall'articolo 13 del vigente Statuto comunale.
2. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, sospensione dalla carica di Sindaco, il Vicesindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio. Il Vicesindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco sino all'elezione del nuovo Consiglio.
3. In caso di impossibilità o impedimento del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, il Consiglio è presieduto dall' assessore più anziano d'età come previsto dall' art.29 comma 2 del vigente Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l'intera Assemblea, ne tutela la dignità ed il ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto; egli assicura il buon andamento dei lavori consiliari facendo osservare il presente regolamento.

Art. 3 - (ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO)

1. Il presidente del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In particolare il Presidente:
 - a) sovrintende al regolare svolgimento dei lavori del Consiglio in osservanza delle norme poste dalla normativa vigente e del presente Regolamento;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sulla ricevibilità dei provvedimenti presentati per l'esame del Consiglio;
 - d) dirige e modera le discussioni, ne stabilisce i termini, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
5. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
6. determina l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne controlla e proclama i risultati;

7. esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri;
8. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o dichiarare chiusa la seduta facendone prendere nota nel verbale;
9. garantisce che l'informazione sui punti sottoposti all'attenzione del Consiglio sia esaustiva. A tal fine verifica il puntuale rispetto delle norme sul preventivo deposito degli atti;
10. può disporre, eccezionalmente e motivatamente, in qualunque momento della procedura, compreso il momento di trattazione dell'argomento in aula, il rinvio della trattazione di un argomento posto all'ordine del giorno. In tal caso l'argomento viene nuovamente iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza utile;
11. programma le iniziative della Presidenza, stabilisce periodicamente l'attività del Consiglio e coordina l'attività delle Commissioni consiliari permanenti e di quelle speciali e di inchiesta, d'intesa con i rispettivi Presidenti, in modo da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni delle convocazioni delle stesse;
12. Il Presidente esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO II – Gruppi Consiliari

Art. 4 – (COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun Gruppo, dopo averlo eletto, comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo – eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano, ai sensi di legge, del Gruppo.
3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio Comunale nel corso del mandato amministrativo, fanno parte del Gruppo Consiliare relativo alla lista di provenienza.
4. Qualora un Consigliere Comunale intenda aderire ad altro Gruppo Consiliare già costituito, dovrà darne comunicazione scritta al Presidente, corredata dall'assenso scritto del Capogruppo del Gruppo di cui intende far parte. L'adesione al nuovo Gruppo sarà efficace dal momento in cui la comunicazione con l'assenso perverrà al protocollo Comunale.
5. Se un Consigliere Comunale esoda da un Gruppo già costituito e non aderisce ad altro Gruppo Consiliare secondo le previsioni del precedente comma 4, entra, in via automatica, a far parte del Gruppo denominato "Misto", Gruppo al quale appartengono tutti i Consiglieri che si trovano in tale situazione.

Art. 5 - (GRUPPI DI LAVORO)

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei Cittadini alla vita amministrativa del Comune, il Consiglio Comunale può costituire, con criterio di proporzionalità, in riferimento alla rappresentanza dei singoli Gruppi Consiliari, Gruppi di Lavoro formati da Consiglieri Comunali e/o altri cittadini in possesso dell'elettorato attivo.
2. I Gruppi di Lavoro hanno funzioni di carattere consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio Comunale. Dette funzioni non possono interferire con le competenze degli organi istituzionali.
3. I Gruppi di Lavoro durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale che li ha eletti.

4. I Gruppi di Lavoro sono costituiti da tanti membri eletti con votazione palese quanti sono i Gruppi Consiliari rappresentati, applicando il principio di proporzionalità.
5. In caso di impossibilità ad intervenire da parte di un componente, può partecipare con diritto di voto il Capo del Gruppo Consiliare di cui il soggetto è espressione, oppure il Capogruppo può designare un Consigliere Comunale, appartenente al proprio Gruppo e per casi eccezionali anche da Consigliere appartenente ad altro gruppo.
6. Ciascun Gruppo di Lavoro elegge, al suo interno, un Presidente. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente del Gruppo, designato dal Presidente.
7. La prima riunione dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio entro 30 giorni dalla costituzione del Gruppo di Lavoro.
8. Con riguardo alla convocazione e al funzionamento si applicano, in quanto compatibili, gli artt. relativi del presente Regolamento.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 6 - (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal S i n d a c o Presidente tramite avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, comunicato a tutti i Consiglieri, al Sindaco e al Revisore dei Conti di norma cinque (5) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
I cinque giorni sono calcolati consecutivamente, escludendo il giorno della consegna dell'avviso di convocazione e computando il giorno dell'adunanza.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
4. L'avviso di convocazione contiene, oltre agli argomenti dell'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.
1. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.
7. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini di cui ai precedenti commi. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima o che sono risultati assenti nel momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, venne dichiarata deserta.
8. L'adunanza di seconda convocazione f a seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
9. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti e interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
10. Nella seduta di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide se sono presenti

un terzo più uno dei Consiglieri assegnati.

11. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei casi in cui la legge o lo statuto prevedano per l'approvazione di specifici atti deliberativi, maggioranze qualificate (specifici quorum strutturali e/o funzionali).
12. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, salvo quanto disposto al precedente comma, non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
13. I Consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.
14. Tutti gli atti, inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria contestualmente all'avvio della procedura di consegna dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, corredati dei relativi documenti istruttori.
15. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri Comunali.
16. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
17. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto dell'adunanza è differito alla seduta successiva, purchè il rinvio non determini scadenza di termini perentori.
18. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti stessi.
19. Quando la riunione del Consiglio Comunale è richiesta da un quinto dei Consiglieri, essa deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
20. L'avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione del Consiglio Comunale, nonché l'elenco degli argomenti in discussione è p u b b l i c a t o all'Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale del Comune di Casale Corte Cerro e in altri luoghi pubblici almeno 24 ore prima della seduta.
21. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare Funzionari comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare Consulenti e Professionisti incaricati di studi e progettazioni per conto dell'Amministrazione Comunale a fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 7 – (ORDINE DEL GIORNO)

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale indicazione del giorno di prosecuzione dei lavori in caso di non esaurimento di tutti i punti previsti.
2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - I. comunicazioni del Sindaco Presidente
 - II. argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni
 - III. argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
3. L'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio Comunale secondo il seguente ordine di discussione:
 - Deliberazioni

- Ordini del giorno
 - Mozioni
 - Interrogazioni
4. Il Presidente del Consiglio Comunale presenta il programma di ordine del giorno in occasione della Conferenza dei Capigruppo convocata per la programmazione della seduta del Consiglio Comunale, con facoltà di decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nell'ordine del giorno stesso anche argomenti non compresi nel programma presentato in Conferenza dei Capigruppo.

Art. 8 -(MODALITA' DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno deve essere fatto pervenire, a ciascun Consigliere, in via generale, tramite posta elettronica certificata, o in alternativa con posta elettronica non certificata

Capo II – Organizzazione delle sedute

Art. 9 – (ORGANIZZAZIONE MATERIALE DELLE SEDUTE)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nella propria sede di Casale Corte Cerro Via Gravellona Toce n. 2.
2. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede per decisione del Presidente in accordo col Sindaco o quando lo deliberi la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le sedute del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono tenersi da remoto, mediante collegamento in videoconferenza del Consigliere comunale, oppure in modalità mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica che da remoto, mediante collegamento in videoconferenza, del Consigliere comunale.
4. La decisione di convocare il Consiglio comunale in modalità mista o da remoto spetta al Presidente del Consiglio comunale, il quale, nell'adottare tale decisione, deve tener conto dell'esigenza di consentire la più ampia partecipazione dei Consiglieri comunali o, se necessario, di far fronte a situazioni straordinarie quali eventi eccezionali e imprevedibili o l'esistenza di uno stato di emergenza locale o nazionale.
5. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 10 (SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DA REMOTO O IN MODALITA' MISTA)

1. In caso di sedute del Consiglio comunale tenute mediante videoconferenza da remoto, o in modalità mista, la piattaforma telematica utilizzata dall'ente deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) in caso di seduta convocata in esclusiva modalità telematica, la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) in caso di seduta svolta in modalità mista, la reciproca percezione audiovisiva da parte del Consigliere in videoconferenza almeno con i componenti del tavolo di Presidenza, unitamente alla reciproca percezione sonora degli interventi e dichiarazioni

da parte di tutti i componenti del Consiglio Comunale, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza, ove necessario, delle sedute del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
 3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
 4. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
 5. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare l'impegno esclusivo alla seduta e con modalità consone al ruolo istituzionale. È consentito altresì il collegamento da qualsiasi luogo che consenta il pieno rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 11 – (ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE E PROBLEMATICHE DI NATURA TECNICA)

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il Consigliere Comunale può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
5. Il Sindaco Presidente del Consiglio, ove insorgano problematiche di natura tecnica che ostacolano o impediscano il collegamento in videoconferenza, assume le necessarie determinazioni. Le problematiche possono consistere in:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente del Consiglio Comunale può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa, può disporre la sospensione dei lavori fino a cinque minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il regolamento interno del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale può, comunque,

disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di cinque minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

6. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio comunale.
7. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi o integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
8. In caso di presentazione di emendamenti ai punti all'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento interno del Consiglio comunale.

Art.12 - (INTERVENTI E VOTAZIONI)

1. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
2. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.
3. In caso di svolgimento della seduta da remoto o in modalità mista, il voto del Consigliere non presente in aula è espresso:
 - a) attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
4. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario Comunale:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale a esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto; - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.
6. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto l'espressione di voto avverrà attraverso l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 13 – (PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

1. Le riprese audio in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14 – (SALA CONSILIARE)

1. La parte principale della sala (aula consiliare), arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale. Nell'altra parte, uno spazio adeguato è riservato al pubblico, per consentirgli di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio Comunale.

Art. 15 – (ESPOSIZIONE BANDIERE)

1. Nel giorno in cui ha luogo la seduta consiliare, all'esterno della sede vengono esposte la bandiera nazionale e la bandiera dell'Unione Europea.

Art. 16 - (SEDUTA APERTA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. Il Presidente del Consiglio può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.
3. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo alla discussione aperta. Di queste sedute viene tenuta apposita verbalizzazione.

Art. 17 – (PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza a meno che le circostanze di cui sopra intervengano nel corso del dibattito.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale e gli altri Dipendenti addetti al funzionamento del Collegio, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 18 – (PROCESSO VERBALE)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni, il numero di voti favorevoli contrari e astenuti, nonché, per le discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Qualora un Consigliere ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio, il suo intervento viene riportato integralmente a verbale, purchè consegna al Segretario Comunale, contestualmente o al termine del discorso, il testo scritto e firmato dell'intervento stesso.
3. Il verbale di eventuale seduta segreta riporta la discussione in modo sommario, senza particolari che possano recare danno alle persone o recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non è stata tenuta in forma pubblica.
4. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica.
5. Il processo verbale è curato dal Segretario Comunale, sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco Presidente del Consiglio Comunale.
6. Sono correggibili d'ufficio in qualunque momento, purché la correzione sull'originale dell'atto sia accompagnata da data e sottoscrizione del Segretario Comunale, gli errori materiali di grammatica, sintassi, ortografia, battitura, punteggiatura ed i refusi di stampa che non alterino il significato ed il contenuto volitivo dell'organo deliberante.

Art. 19 - (REGISTRAZIONE SEDUTE)

1. Le sedute consiliari possono essere audio-registrate mediante strumentazione di proprietà comunale.
Le registrazioni sono depositate e conservate presso l'Ufficio di segreteria comunale, con possibilità di accesso da parte dei Consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, previa richiesta scritta ed in conformità alle disposizioni previste dal regolamento comunale sull'accesso documentale, fatto salvo il caso delle sedute private di cui all'art. 2 e al comma 3 del presente articolo.
- 1-bis. Scopo della registrazione è quello di conservare gli audio e costituire un archivio, qualora dovesse essere necessario reperire il contenuto integrale della seduta del Consiglio Comunale.
2. Per le sedute private è in facoltà del Sindaco, sentiti i Capigruppo, stabilire se debba procedersi o meno alla registrazione degli interventi.
3. Le registrazioni sono depositate agli atti e vengono conservate per almeno cinque anni.
4. Le registrazioni verranno effettuate mediante l'utilizzo di strumentazione tecnologica di appartenenza del Comune e si precisa inoltre che la modalità di registrazione richiede l'osservanza di misure tecniche minime per garantire la regolarità della riunione e sarà vietato effettuare registrazioni con strumenti personali (tablet, smartphone e simili).
5. L'audio-registrazione delle sedute è di esclusiva competenza dell'Ente, e si esclude da tale possibilità ogni altro soggetto se non preventivamente autorizzato in forma scritta dall'Ente stesso.
6. Il trattamento da parte del Comune dei dati personali dei partecipanti alle adunanze del Consiglio Comunale per le quali è prevista una registrazione audio delle sedute consisterà nel trattamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti tipologie/categorie di dati personali: voce; dati identificativi; dati valutativi espressi verbalmente; dati relativi alla partecipazione (o assenza) al Consiglio; dati relativi al comportamento durante le sedute. Non è previsto il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
7. La base giuridica che rende lecito il trattamento è ravvisabile nell'esecuzione di un compito di

interesse pubblico previsto dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dall'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis, del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

8. Apposita informativa privacy è pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune e trasmessa ai Consiglieri Comunali, che la sottoscriveranno per presa visione. Inoltre, durante le adunanze consiliari deve essere esposto un cartello che avvisi che le sedute sono audio-registrate e che la relativa informativa privacy è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune

Art. 20- (ORDINE DURANTE LE SEDUTE)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure. Tale diritto si esercita: con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata di qualsiasi persona; con il contenimento nei limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza attacchi personali e senza offendere in alcun modo l'onorabilità di chiunque.
3. Qualora il Consigliere, richiamato, persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad ingiurie, minacce o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dell'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
4. Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio Comunale, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio Comunale per un periodo non superiore a tre (3) giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni. Il Consigliere può fornire spiegazioni all'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di cinque (5) minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

Art. 21 - (DISORDINI IN AULA)

1. Quando sorgono disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta in altra data.

Art. 22 - (Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma
3. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente

può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

CAPO III Consiglieri Comunali

Art. 23 - (FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo dimandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
3. Il Consigliere Comunale che non partecipi, senza giustificato motivo per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale è dichiarato decaduto dalla carica, osservando la procedura che segue.
4. L'avvio del procedimento di decadenza, che può essere promosso d'Ufficio dal Presidente del Consiglio o su istanza di qualunque cittadino elettore, va comunicato all'interessato da parte del Presidente del Consiglio medesimo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e fornire documenti probatori, entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso detto termine il Consiglio Comunale si pronuncia definitivamente in merito alla decadenza, previo esame delle cause giustificative addotte. La decadenza è approvata con voto segreto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
5. La giustificazione dell'assenza avviene mediante motivata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale in tempo utile. Ogni Consigliere può chiedere, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, senza obbligo di motivazione, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a due mesi consecutivi nel corso di un anno solare.
6. Delle assenze giustificate e dei congedi viene data comunicazione al Consiglio Comunale in apertura di seduta e viene presa nota a verbale.
7. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala consiliare, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 24 - (DIRITTO DI INIZIATIVA SU ATTI DEIBERATIVI E DIRITTO D'ACCESSO)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette all'Ufficio competente per l'istruttoria, nonché al Segretario Generale.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri espressi dagli Uffici Comunali interessati i quali dovranno esprimersi entro (10) giorni dalla richiesta.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del mandato.
5. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di definire, d'intesa, tempi e modalità di esercizio, laddove non sia vigente specifico regolamento sul punto.

Art. 25 - (COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA)

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare, seduti, con il Gruppo di appartenenza. Quando richiesto da almeno un Gruppo Consiliare, il Presidente del Consiglio provvede all'assegnazione iniziale dei posti, che viene mantenuta per tutto il mandato elettivo salve successive modifiche alla composizione dei Gruppi.
2. I Consiglieri Comunali che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Ottenuta la facoltà di parlare, intervengono dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio Comunale. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Quando ciò avvenga, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini stabiliti per la durata degli interventi.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, se lo stesso persiste nel divagare, gli inibisce di continuare l'intervento.

CAPO IV Svolgimento della seduta

Art. 26 - (APERTURA DEI LAVORI CONSILIARI)

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Sindaco Presidente del Consiglio fa procedere all'appello nominale.
2. Qualora i Consiglieri non fossero presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente potrà disporre che si proceda ad un secondo ed eventualmente ad un terzo appello, a congrui intervalli di tempo.
3. Ove, adempiute le formalità di cui sopra, il Consiglio non risulti in numero legale, trascorsa, un'ora dalla prima chiamata, il Sindaco Presidente ne farà dare atto a verbale e stabilirà la data di seconda convocazione, qualora non sia già stata indicata nell'avviso di prima convocazione.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della seduta.
5. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.
6. Qualora durante la seduta, l'uscita dalla sala di Consiglieri faccia venir meno il numero legale, il Presidente sospende per cinque minuti la riunione. Trascorso questo tempo, verifica il numero dei Consiglieri presenti. Mancando il numero legale, scioglie la seduta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto per rendere valida la seduta, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.

Art. 27 - (ORDINE DEI LAVORI: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE)

1. Il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio Comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si apre dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

Art. 28 - (ORDINE DEI LAVORI: COMUNICAZIONI DEL SINDACO)

1. In ogni seduta l'ordine del giorno riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni.

Art. 29 - (ORDINE DEI LAVORI: TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI)

1. Prima che abbia inizio la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, a suo insindacabile giudizio il Presidente del Consiglio può concedere la parola ai Consiglieri e Assessori Comunali per brevi comunicazioni, commemorazioni o richieste di informazioni, anche sulle comunicazioni effettuate dal Sindaco, o che comunque non riguardino lo stesso ordine del giorno e che non importino deliberazioni. Gli interventi di cui al presente comma devono essere contenuti complessivamente nel tempo massimo di dieci minuti.
2. Il Consiglio Comunale procede all'esame ed alla trattazione degli argomenti secondo l'ordine della loro iscrizione nell'avviso di convocazione.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione motivata del Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessun componente del Consiglio si opponga. In caso contrario, il Consiglio decide con votazione a maggioranza semplice, senza discussione.
4. Il Consiglio Comunale non può discutere, né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 30 - (NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE)

1. Il Sindaco, o l'Assessore competente per materia, o il Consigliere proponente, illustra l'argomento all'ordine del giorno mediante lettura della proposta di deliberazione, accompagnata o meno da una sua relazione, oppure con un semplice richiamo alla stessa proposta di deliberazione qualora nessun Consigliere vi si opponga prima dell'inizio della discussione.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del Relatore, il Presidente del Consiglio dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Nel caso in cui nessun Consigliere chieda d'intervenire sull'argomento dopo che è stata dichiarata aperta la discussione, la proposta viene senz'altro posta in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Comunale può intervenire per non più di due volte: la prima per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre minuti per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o dell'Assessore competente per materia o del Consigliere Proponente, con facoltà di rinunciare al secondo intervento e prolungare il primo utilizzando il tempo che avrebbe a disposizione per il secondo. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare con questioni estranee all'argomento in discussione.
4. Il Sindaco, o l'Assessore competente per materia, o il Consigliere Proponente, replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero e comunque nel tempo complessivo di cinque minuti.
5. Dopo gli interventi di tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, la replica del Sindaco o dell'Assessore competente per materia, o del Consigliere Proponente e le controrepliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo, per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di un minuto.
7. I limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le proposte di deliberazione relative allo statuto comunale, alle linee programmatiche di mandato, al bilancio di previsione, al rendiconto della gestione, ai regolamenti, ai piani regolatori generali e loro varianti. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capigruppo, che ne dispone la comunicazione all'inizio della seduta consiliare.
8. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
9. Qualora un Oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente, dopo esplicito richiamo a concludere l'intervento, ha la facoltà di togliere la parola.
10. In relazione all'andamento della seduta il Presidente, su proposta di un Capogruppo o di cinque Consiglieri, può disporre la temporanea sospensione della seduta. Se vi sono opposizioni decide il Consiglio a maggioranza dei votanti.
11. Non esaurendosi la trattazione degli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione è ammessa la continuazione della seduta nei giorni successivi. Tale evenienza si avrà anche, di norma, qualora la seduta si protragga per oltre 4 (quattro) ore, tranne nei casi in cui l'ordine del giorno contenga argomenti improrogabili.
12. Se alla seduta sono intervenuti tutti i Consiglieri in carica non è necessario altro avviso di convocazione. In tal caso il Presidente avverte i Consiglieri presenti che la continuazione della trattazione dell'ordine del giorno avrà luogo alla data convenuta.
13. Verrà data comunicazione ai Consiglieri assenti nei modi previsti per la spedizione dell'avviso di convocazione in relazione allo stadio in cui si stava operando.
14. La nuova seduta si considera, come la precedente, di prima o di seconda convocazione in relazione allo stadio in cui si stava operando.

Art. 31 - (QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA)

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono presentate prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere alla trattazione dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può intervenire, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – solo un Consigliere per ciascun Gruppo, per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 32 - (FATTO PERSONALE)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne le concrete ragioni. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere non accetta la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio Comunale, senza discussione, con

votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di tre minuti.

Art. 33 - (MOZIONE D'ORDINE)

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento ed hanno precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.
2. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente il Consiglio, in qualsiasi momento della seduta.
3. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di due (2) minuti ciascuno.

Art. 34 (ORDINE DEL GIORNO)

1. Gli Ordini del Giorno consistono nella formulazione di un voto politico/amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali che investono problemi politico/sociali di carattere generale. Sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio il quale li metterà all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati all'inizio della seduta, e verranno discussi dietro approvazione del Consiglio Comunale stesso.
2. Il Consigliere proponente legge l'Ordine del Giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Agli Ordini del Giorno possono essere presentati emendamenti.
3. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli Ordini del Giorno approvati. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 35 (INTERROGAZIONI)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta alla Giunta e/o al Sindaco per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti la Giunta abbia assunto o intenda assumere su un argomento.
2. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni.

Art. 36 - (PRESENTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI)

1. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Sindaco, il quale è tenuto a iscriverle, di norma, nell'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio da tenersi entro 30 giorni dall'avvenuto deposito al Protocollo di almeno n° 3 interrogazioni
2. Effettuata la lettura del testo, l'interrogante ha diritto di parola, in relazione alla propria interrogazione, se non dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore competente. Il suo intervento, della durata massima di tre minuti, deve essere unicamente volto a dichiarare se si ritiene soddisfatto o meno della risposta ricevuta, esplicandone eventualmente le ragioni, con diritto di replica da parte dell'interrogato per ulteriori tre minuti.
3. Se l'Interrogante non fosse presente, senza giustificato motivo, l'interrogazione s'intende decaduta.

4. Il Presidente del Consiglio può disporre che le interrogazioni relative ad argomenti simili o connessi siano svolte unitamente.
5. Saranno messe all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le interrogazioni presentate non oltre il ventesimo giorno precedente la data della riunione del Consiglio Comunale, escludendo dal computo il giorno della riunione medesima.

Art. 37 – (MOZIONI)

1. La mozione è uno strumento di indirizzo teso a promuovere una deliberazione del Consiglio su un affare o questione di particolare importanza, rientranti nelle prerogative e nelle competenze del Consiglio Comunale. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da almeno tre Consiglieri o da un intero gruppo consiliare.
2. Saranno messe all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le mozioni presentate con oltre il ventesimo giorno precedente la data della riunione del Consiglio Comunale, escludendo dal computo il giorno della riunione medesima.

Art. 38 - (PRESENTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI)

1. Le mozioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Sindaco Presidente del Consiglio, il quale è tenuto a iscriverle, di norma, nell'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio o, comunque, in quello di altra da tenersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della mozione stessa al protocollo del Comune.
2. La mozione dovrà essere illustrata dal primo firmatario in un tempo massimo di cinque minuti. Alla discussione in Aula può partecipare ogni Consigliere il cui intervento non può complessivamente superare i cinque minuti.
3. La votazione delle mozioni è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

Art. 39 - (DISPOSIZIONI COMUNI ALLE INTERROGAZIONI E ALLE MOZIONI)

1. Ogni interrogazione e ogni mozione può essere presentata con la firma di più Consiglieri.
2. Nessuna firma può essere aggiunta, in calce all'interrogazione o alla mozione, dopo la consegna al protocollo del Comune.
3. Agli effetti della trattazione sarà considerato Interrogante/Proponente solamente il primo firmatario, referente.
4. Le interrogazioni e le mozioni non potranno, per ogni seduta di Consiglio Comunale, essere trattate per più di un'ora e trenta minuti, complessivamente.
5. Le interrogazioni e le mozioni sui medesimi argomenti non possono essere riproposte se non dopo almeno sei mesi, salvo che esse riguardino la tempistica progettata nelle risposte, una volta trascorsi i termini in esse indicati.

Art. 40 – TRATTAZIONE INTERROGAZIONI, MOZIONI IN APPOSITA SEDUTA)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà, per il buon andamento e per l'efficacia dell'azione amministrativa, anche su invito del Sindaco, di individuare, alla bisogna, apposita seduta consiliare nella quale verranno trattate unicamente interrogazioni e/o mozioni.

Art. 41 - (RITIRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, DI MOZIONE E DI ORDINE DEL GIORNO)

1. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al

Presidente, una proposta di deliberazione, di mozione, di interrogazione o di ordine del giorno.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Sindaco, o dal Vice Sindaco, o dall'Assessore proponente, per le proposte presentate dalla Giunta. Per le mozioni, interrogazioni e ordini del giorno presentati dai Consiglieri Comunali, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere dagli stessi sottoscritta.
3. In presenza del ritiro di una proposta, il Presidente non la iscrive all'ordine del giorno e, se l'ha già iscritta, provvede a toglierla dall'ordine del giorno.

CAPO V Votazioni

Art. 42 - (I CONSIGLIERI SCRUTATORI)

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione segreta, il Presidente del Consiglio Comunale nomina tre Consiglieri, con funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli Scrutatori.
2. Gli Scrutatori assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti, esercitando collegialmente le loro funzioni.
3. Lo Scrutatore che si assenta dalla seduta deve sempre avvertire il Presidente, in modo da consentirgli la tempestiva sostituzione.

Art. 43 - (MODALITA' GENERALI DI VOTAZIONE)

1. I Consiglieri Comunali votano, di regola, in forma palese
2. Le votazioni segrete hanno luogo quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto comunale o dal presente regolamento, oltre che nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo diversa disposizione della legge, dello statuto comunale o del presente regolamento.
4. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva, prima di iniziare la discussione;
 - b) votazione conclusiva del testo definitivo, quale risulta dalla proposta di deliberazione emendata in corso di seduta.
5. Per i provvedimenti composti da diverse parti che abbiano ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo autonomo, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica la votazione avviene distintamente per ciascuna parte definita dai richiedenti, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono la proposta di deliberazione.
6. La votazione non può aver luogo se al momento della sua apertura i Consiglieri non sono presenti in aula nel numero richiesto per la validità della seduta e – nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento – per la validità della stessa votazione. E' nulla la votazione comunque resa in difformità del presente comma.
7. Con l'inizio della votazione nessuno ha più facoltà di intervenire sull'argomento, se non per brevissimi richiami a disposizioni di statuto e di regolamento in ordine alle modalità della votazione in corso.
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Art. 44 – (VOTAZIONE PALESE)

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano, dal posto loro assegnato, per alzata di mano o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità di espressione del voto; in caso di mancata indicazione, la votazione si intende indetta per alzata di mano.
2. Alla votazione per appello nominale si procede:
 - nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento;
 - quando al termine della discussione ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri presenti in aula.
3. I Consiglieri che votano contro la proposta di deliberazione, o si astengono, sono indicati nominativamente nel verbale della seduta.
4. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato 5. Nella votazione per alzata di mano:
 - a) il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, invitando, prima, a votare coloro che sono favorevoli, dopo, i contrari ed infine, gli astenuti;
 - b) la votazione è soggetta a riprova, se richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato almeno da due Consiglieri o quando lo stesso Presidente ritenga dubbio il risultato. Se il dubbio rimane dopo la votazione di riprova, si procede all'appello nominale.
5. Nella votazione per appello nominale:
 - a) il Presidente precisa preliminarmente il significato del "sì" e del "no" oppure "astenuto" e, quindi, dà corso all'appello di tutti i Consiglieri da parte del Segretario Comunale;
 - b) ogni Consigliere Comunale esprime ad alta voce il suo voto, senza ulteriore commento.

Art. 45 - (VOTAZIONE SEGRETA)

1. La votazione segreta viene effettuata mediante schede, con le modalità che seguono.
2. Le schede sono predisposte dalla Segreteria Generale, in bianco, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento, munite del timbro del Comune.
3. Il Presidente: indica il significato del voto ed ordina l'appello nominale. A tutti i Consiglieri presenti, che non dichiarino di astenersi, fa consegnare una scheda da deporre, dopo l'espressione del voto, debitamente ripiegata nell'urna.
4. Ciascun Consigliere esprime il suo voto deponendo nell'urna la scheda con scritte le parole "sì" o "no" qualora sia chiamato ad un voto in forma sintetica, oppure compilata con i nominativi di coloro che intende eleggere, nel numero massimo precisato dal Presidente.
5. La scheda è nulla qualora contenga espressione di un numero di nominativi superiore a quello richiesto o presenti scritte diverse da "sì" o "no".
6. Quando la legge, lo statuto comunale od un regolamento preveda espressamente anche la rappresentanza della minoranza in una elezione di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente stabilisce le modalità della votazione mediante voto limitato. Qualora dalla votazione non risulti eletto alcun rappresentante della minoranza, o non tutti i rappresentanti della minoranza garantiti dalla normativa risultino eletti, con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale nomina immediatamente, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, il rappresentante od i rappresentanti della minoranza che nella medesima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il più anziano di età.
7. Terminata la votazione, con l'assistenza degli Scrutatori, il Presidente procede allo spoglio

delle schede, al computo dei voti ed alla comunicazione del risultato con la proclamazione degli eletti. Le schede riconosciute regolari vengono distrutte dopo l'approvazione del verbale; quelle contestate od annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno Scrutatore e dal Segretario Generale, per essere conservate in archivio, in busta chiusa, per il periodo di un anno.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti. Si considerano votanti anche coloro che votano scheda bianca o scheda nulla. In caso di riscontrata irregolarità il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli Scrutatori, senza dar luogo a dibattito può annullare la votazione disponendo l'immediata ripetizione.

Art. 46 - (ESITO DELLE VOTAZIONI)

1. Nessuna proposta di deliberazione è approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Fatta salva ogni diversa previsione di legge, di statuto o di regolamento, sono validamente eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, senza ulteriore limite numerico.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non del numero dei votanti. Non sono considerati fra i votanti coloro che escono dall'aula prima della votazione.
4. In caso di parità di voti la proposta di deliberazione non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Fatta salva ogni diversa previsione di legge, di statuto o di regolamento, una proposta di deliberazione non approvata alla seconda votazione ai sensi del comma 4, può essere riproposta al Consiglio Comunale soltanto in una seduta successiva.

Art. 47 - (IMMEDIATA ESEGUIBILITA')

1. Nel caso di urgenza compatibilmente con le previsioni di legge, Statuto, Regolamento, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 48 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME)

1. La risoluzione delle controversie insorte, in relazione all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è rimessa al Presidente del Consiglio. Qualora almeno due quindi dei Consiglieri assegnati, senza a tal fine computare il Sindaco, contestassero l'interpretazione data dal Presidente del Consiglio, l'interpretazione autentica della norma sarà data dal Consiglio Comunale, dopo aver iscritto l'argomento all'ordine del giorno, in apposita seduta.

Art. 49 – (NORMA FINALE)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo alla pubblicazione come previsto dall'art 1 delle preleggi